

COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE ALLO SPORT

Approvato con deliberazione N. 27 DEL 03/07/2003

ART. 1 – OGGETTO

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 17.05.1999, n. 17.

ART. 2 – COMPETENZE

La Commissione Comunale allo Sport è l'organismo consultivo del Comune contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri.

In particolare:

- Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
- Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
- Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
- Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
- Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art. 5, comma 3, art. 10 della L.R. 17/99).

ART. 3 – COMPOSIZIONE

La Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, è composta da:

- L'Assessore comunale delegato allo Sport che la presiede;
- Un rappresentante designato dalle Società Sportive federate CONI attive nel territorio Comunale.
- Un rappresentante designato dai sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva nel territorio comunale.
- Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune.
- Un rappresentante della Federazione Nazionale medici sportivi designato dalla stessa.

In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del Settore Sport.

ART. 4 - CONVOCAZIONE COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

ART. 5 – SVOLGIMENTO SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 – NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 mesi dalla adozione del presente regolamento.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE SEDUTE – SPESE FUNZIONAMENTO

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.
Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

ART. 8 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

ART. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione per lo Sport potrà avere luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 10 – NORME TRANSITORIE

A far data dalla esecutività del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.